

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2214 di martedì 21 luglio 2009

Coordinatore per la progettazione: novita' dalla legge comunitaria

La legge comunitaria 2008 modifica l'obbligo di nomina del coordinatore in fase di progettazione nei cantieri. Modifica che avrà vita breve: fino alla pubblicazione ad agosto dal decreto correttivo del decreto 81. A cura di G. Porreca.

google_ad_client

Un "pasticcio" lo definisce l'ing. Porreca: con l'entrata in vigore della legge comunitaria a fine luglio (15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), "accadrà che sarà apportata per legge una modifica al comma 11 dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 che poi una quindicina di giorni dopo sarà abrogato dal decreto correttivo del decreto 81/2008.

Con l'entrata in vigore della stessa legge sarà, inoltre, fissata una nuova soglia al di sopra della quale scatta l'obbligo per il committente di nominare il coordinatore in fase di progettazione, soglia che sarà legata ad un importo dei lavori superiore ai 100.000 euro ma che subito dopo sarà eliminata dal decreto n. 81-bis in quanto con esso, secondo le previsioni, verrà reintrodotta il limite dei 200 uomini-giorno per l'applicazione dell'obbligo di nominare il coordinatore in fase di progettazione e cioè proprio quel limite, si pensi, la cui presenza è stata alla base della condanna della Corte di Giustizia europea e la cui eliminazione ha costituito il motivo della modifica apportata con l'art. 39 della legge comunitaria 2008."

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

.

Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).

Modificato, con la Legge Comunitaria 2008 al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia europea del 25/7/2008, l'obbligo del committente di nominare il coordinatore in fase di progettazione nei cantieri temporanei o mobili.

E' un altro esempio tipico questo di quanto le disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro possano essere scoordinate fra di loro.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 110 - la legge 7/7/2009 n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008". Con l'art. 39 di tale legge sono state introdotte delle disposizioni necessarie per dare esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia europea in data 25/7/2008 con la quale lo Stato membro italiano era stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/57/CEE del 24/6/1992 e relative all'obbligo del committente di designare uno o più coordinatori nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile si trovino ad operare più imprese e indipendentemente da altre condizioni, quali l'entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi.

L'art. 39 della legge n. 88/2009 appena pubblicata così recita:

Art. 39

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

"1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, il comma 11 è così sostituito: "La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori;

b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "c) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90 comma 1".

Si rammenta che con la sentenza del 25/7/2008 sopracitata la Corte di Giustizia Europea, così come è stato già commentato in un precedente articolo, su ricorso proposto dalla Commissione delle Comunità europee, aveva condannato la Repubblica Italiana per non aver provveduto alla corretta trasposizione nell'ordinamento italiano dell'art. 3 punto 1 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima in quanto ha subordinato la designazione dei coordinatori nei cantieri temporanei o mobili alla condizione dei 200 uomini-giorno non prevedendo invece, così come indicato nell'art. 3 punto 1. della stessa direttiva n. 92/57/CEE, la nomina di tale figura professionale in tutti i casi in cui è prevista la presenza in cantiere di più imprese (la sentenza, si fa osservare, è stata emanata in vigenza del D. Lgs. n. 494/1996 ma le sue conclusioni ben si conformano anche alle analoghe disposizioni emanate in merito con il successivo D. Lgs. n. 81/2008).

In verità, fin dal momento in cui era stata resa nota la bozza della legge Comunitaria ora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, era apparsa piuttosto singolare la soluzione prevista dal Governo il quale, per rispettare le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia europea, **al posto di abrogare il comma 11 dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008**, come sarebbe stato ovvio aspettarsi in quanto con esso erano stati introdotti degli esoneri nella designazione del coordinatore in fase di progettazione, **ha previsto invece di introdurre un'altra soglia al di sotto della quale il committente è esonerato dal designare il coordinatore in fase di progettazione**, soglia individuata nei lavori privati che, oltre a non essere soggetti al permesso di costruire, risultino anche di importo inferiore ai 100.000 euro. In questi tipi di lavori, che possiamo definire "minori", secondo le indicazioni fornite con l'art. 39 della legge n. 88/2009 appena pubblicata le funzioni di coordinatore in fase di progettazione devono essere comunque garantite e dovranno essere svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori la cui designazione, come è noto, è sempre obbligatoria.

Con l'art. 39 della legge appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è stata altresì introdotta **un'altra modifica al D. Lgs. n. 81/2008 che riguarda l'art. 91** di tale decreto e relativo agli obblighi del coordinatore per la progettazione. Questi, infatti, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, oltre a redigere il PSC (lettera a) ed a predisporre il fascicolo di manutenzione (lettera b), dovrà coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 comma 1 che contiene gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori ed inerenti la organizzazione delle operazioni di cantiere, la fase delle scelte tecniche, la individuazione delle fasi di lavoro e della loro durata, disposizioni queste, a ben vedere, riguardano tutte la fase di progettazione dell'opera, ragion per cui lo stesso legislatore con il comma 3 dell'art. 90 aveva specificatamente stabilito che la designazione del coordinatore per la progettazione deve essere contestuale all'affidamento dell'incarico di progettazione. Tale contestualità era stata anche ribadita del resto nell'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, riportante i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, con il quale, al punto 1.1.1. lettera a), è stato disposto che ci deve essere una collaborazione fra il progettista dell'opera e quello della sicurezza, anche nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. La designazione del coordinatore in fase di esecuzione, invece, viene fatta normalmente, in base al successivo comma 4 dello stesso art. 90, prima dell'affidamento dei lavori e quindi in tempi ben diversi e spesso anche lontani da quelli della progettazione.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

.

Come farà allora, ci si chiede, il coordinatore in fase di esecuzione a svolgere le funzioni del coordinatore in fase di progettazione e quindi a programmare e ad organizzare il cantiere in sicurezza se rischia di prenderlo in consegna, come spesso avviene, solo qualche giorno prima dell'inizio dei lavori? In tal caso l'unica soluzione che rimane da adottare, se vogliamo rispettare tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008, non potrà che essere quella di designare il coordinatore in fase di esecuzione fin dalla fase di progettazione dell'opera ed assegnargli contestualmente le funzioni di coordinatore per la progettazione. E a tal punto tanto valeva stabilire fin dall'inizio che, nel caso della presenza di più imprese in cantiere, sussiste sempre l'obbligo di designare entrambi i coordinatori così come ha stabilito la direttiva comunitaria e così come è stato richiesto dalla Corte di Giustizia europea.

Questo comunque è il meno.

Infatti, come è noto, è in corso di elaborazione il testo del decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008, meglio conosciuto come D. Lgs. n. 81-bis, il quale è già passato al vaglio delle Regioni e delle commissioni parlamentari competenti e che dovrà essere approvato entro il 16/8/2009. Con l'entrata in vigore di tale decreto correttivo è prevista una riscrittura dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare sarà abrogato il comma 11 dell'articolo 90.

In sintesi quindi, con l'entrata in vigore della legge n. 88/2009 a fine luglio (15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), accadrà che **sarà apportata per legge una modifica al comma 11 dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 che poi una quindicina di giorni dopo sarà abrogato.**

Con l'entrata in vigore della stessa legge sarà, inoltre, **fissata una nuova soglia** al di sopra della quale scatta l'obbligo per il committente di nominare il coordinatore in fase di progettazione, soglia che sarà legata ad un importo dei lavori superiore ai 100.000 euro ma **che subito dopo sarà eliminata** dal decreto n. 81-bis in quanto con esso, secondo le previsioni, verrà reintrodotto il limite dei 200 uomini-giorno per l'applicazione dell'obbligo di nominare il coordinatore in fase di progettazione e cioè proprio quel limite, si pensi, la cui presenza è stata alla base della condanna della Corte di Giustizia europea e la cui eliminazione ha costituito il motivo della modifica apportata con l'art. 39 della legge comunitaria 2008.

Ma che pasticcio è mai questo? Speriamo solo che il Governo, in occasione dell'approvazione definitiva del decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008, si renda conto di quanto è accaduto e vi ponga un rimedio non fosse altro che per evitare il rischio di andare incontro ad una ulteriore sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea e di dover rivedere nuovamente la disposizione di legge.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it